



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/12/2007

=====

ADDI' 03/12/2007 NELLA SEDR DELLA REGIONE LAZIO, VTA
CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RINUNTA LA GIUNTA REGIONALE COSI'
COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	NICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
POMPLI	Massimo	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALLA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: COPPOTELLI - DE ANGELIS - MICHELANGELI

DELIBERAZIONE N. 988

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008".



988 - 3 DIC. 2007 *uy*

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008".



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

VISTO l'articolo 58, punto 3 dello Statuto della Regione Lazio, Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25;

VISTO il progetto di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, predisposto dall'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

Ga
VISTA
SENTITA la relazione dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

TENUTO CONTO che è stata esperita la procedura di concertazione;

all'unanimità

DELIBERA


1. di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008" composta da n. 22 articoli, corredata da relazione, facente parte integrante della presente deliberazione. *uy*



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo





ALLEG. alla DELIB. N. 988 *lu*
DEL - 3 DIC. 2007


REGIONE LAZIO

Assessorato Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione

Proposta di legge regionale:

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio
finanziario 2008

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo



“Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2008”

Art. 1

(Disposizioni in materia di entrate)

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2008 è approvato in Euro 28.110.893.519,91 in termini di competenza ed in Euro 31.101.440.515,81 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l’anno finanziario 2008, sulla base dello stato di previsione dell’entrata allegato alla presente legge (tabella “A”).

Art. 2

(Disposizioni in materia di spesa)

1. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2008 è approvato in Euro 28.110.893.519,91 in termini di competenza ed in Euro 31.101.440.515,81 in termini di cassa.

2. E’ autorizzato, secondo le leggi in vigore, l’impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l’anno finanziario 2008, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all’annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella “B”). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”) e successive modifiche. L’erogazione delle spese comprese nel settore “partite di giro” è consentita nei limiti e subordinatamente all’avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

3. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2008.


Art. 3

(Approvazione del bilancio pluriennale)

1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 2008-2010.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Art. 4

(Approvazione degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa)

1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:
- l'elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dell'U.P.B. numeri T21, T22, T23, T24;
 - l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
 - l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25;
 - l'elenco n. 4 concernente fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi;
 - l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l'anno 2008 a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti per l'importo di Euro 2.280.063.732,04 rinviando alla legge di assestamento di bilancio 2008 l'autorizzazione all'eventuale contrazione del mutuo di Euro 1.429.976.679,08 finalizzato al formale riequilibrio conseguente all'iscrizione del presunto saldo finanziario negativo, riferito a spese di investimento, connesso alla gestione dei pregressi esercizi.

2. I mutui di cui al comma 1, per il complessivo ammontare di Euro 3.710.040.411,12 sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 9 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.


4. La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 5

(Emissione di prestiti obbligazionari)

1. L'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ("Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario") e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"), è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui all'articolo 4, comma 1.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, anche indicizzati a parametri non monetari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale 1 dicembre 2003, n. 389 (Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) si autorizza l'affidamento della gestione di detto fondo anche a soggetti partecipati direttamente o indirettamente dalla Regione, purché siano soggetti al controllo degli organi di vigilanza finanziaria; inoltre, le somme accantonate nel fondo di ammortamento possono essere investite anche in titoli obbligazionari il cui rischio sia riconducibile al rischio della Regione stessa.

3. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.

4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, nei limiti consentiti dalla legge, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più rating.


6. Sono confermate per l'anno 2008 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari.

7. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata, tutti o parte dei mutui stipulati e dei titoli emessi con oneri a carico del bilancio regionale.

8. In caso di ricorso all'estinzione anticipata di mutui, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo inclusi gli oneri connessi all'operazione, per una durata superiore alla vita residua e ad un tasso fisso o variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



9. Per le operazioni di cui al comma 8 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l'estinzione anticipata, ovvero dei costi connessi alla rinegoziazione.

10. La Giunta regionale può provvedere, in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze e/o tassi attraverso l'uso di strumenti derivati. Il potenziale utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costo, ed è consentito, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.M. 389/2003, purché la definizione del costo per la Regione sia legata a parametri utilizzati nella prassi dei mercati finanziari inclusa l'inflazione. Per il raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati, sono inoltre consentiti l'utilizzo di opzioni e la realizzazione di operazioni che annullano in modo sintetico, in tutto o in parte, gli effetti finanziari di preesistenti operazioni, nonché interventi di modifica del profilo di ammortamento purché i flussi di pagamento in linea capitale mantengano un profilo di valori attuali non crescente.

11. Al fine di garantire l'ottimizzazione dei risultati ottenibili dall'utilizzo di strumenti derivati, che presuppongono una immediata capacità di risposta per cogliere le temporanee opportunità dei mercati finanziari, su parere conforme dell'assessore competente, il direttore del dipartimento economico e occupazionale o, per sua delega, il Direttore della Direzione Economia e Finanza compie tutti gli atti necessari alla rapida conclusione dell'operazione di ristrutturazione, con l'obbligo di successiva informativa alla Giunta regionale circa le condizioni definitive dell'operazione finanziaria conclusa.

Art. 6

(Residui perenti relativi al bilancio del Consiglio regionale)

1. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio Regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio Regionale e formalizzati con provvedimento dell'ufficio di Presidenza.

Art. 7

(Economie di bilancio)

1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 2006 e 2007 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2008, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della L.R. 25/2001, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla disposizione del presente articolo, si provvede in sede di adozione del

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



provvedimento di cui al comma 4 dell'articolo 40 della L.R. 25/2001, di concerto con le strutture competenti per materia.

Art. 8
(Variazioni di bilancio)

1. Ove nel corso dell'esercizio finanziario si manifesti la necessità di garantire la copertura a carico del Bilancio regionale dei disavanzi del Servizio sanitario regionale riferiti all'anno precedente, la Giunta Regionale è autorizzata – in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 28 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 – ad effettuare variazioni compensative tra capitoli di spesa corrente anche appartenenti a diverse Unità Previsionali di Base, con esclusione dei capitoli a destinazione vincolata.

Art. 9
**(Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 3 giugno 1992, n. 36
“Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della
Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1992”)**

1. Sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 4 della L.R. 36/1992, relativo all'iscrizione dei trasferimenti regionali nel bilancio degli enti locali.



Art. 10
(Verifica degli obblighi del patto di stabilità interno)

1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi contenuti nel Patto di stabilità interno per l'anno 2008 la Direzione Regionale Economia e Finanza, su conforme indicazione dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione, è autorizzata ad effettuare entro la data del 30 giugno 2008 una verifica straordinaria degli impegni assunti nell'esercizio ed a procedere ad eventuali limitazioni dell'operatività degli stanziamenti iscritti in bilancio nella misura ritenuta necessaria al rientro nei parametri del Patto di stabilità medesimo.

2. L'assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione relaziona, entro i successivi trenta giorni, sui risultati e sulle azioni derivanti dalla verifica di cui al comma 1, alla commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio e programmazione economico-finanziaria e partecipazione.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Murru



Art. 11

**(Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 22 maggio 1997, n. 11
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione
Lazio per l'esercizio finanziario 1997" e successive modifiche)**

1. Sono confermate per l'esercizio finanziario 2008 le disposizioni contenute nell'articolo 71 della L.R. 11/1997, relativo alle attività finanziate agli enti locali.

Art. 12

**(Interventi per lo sviluppo e la promozione della
Comunità d'Arcipelago delle Isole Ponziane)**

1. La Regione promuove lo sviluppo socio-economico della Comunità d'Arcipelago delle Isole Ponziane e favorisce, anche attraverso l'erogazione di appositi contributi, la rimozione della marginalità derivante dalla specifica situazione geografica di insularità.

2. Agli oneri connessi di cui al comma 1, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. R41, di un apposito capitolo denominato "Interventi per lo sviluppo e la promozione della Comunità d'Arcipelago delle Isole Ponziane", con uno stanziamento per il 2008 pari ad Euro 90.000,00.

3. Il capitolo R41503 rimane iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui e per l'assolvimento delle obbligazioni assunte fino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13



**(Istituzione di un capitolo di bilancio per le spese in conto capitale
dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio)**

1. Al fine di consentire la ristrutturazione o la realizzazione delle sedi di ARPA Lazio nonché l'adeguamento tecnologico delle attrezzature e dei macchinari, anche sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori addetti, la Regione concede finanziamenti ai sensi dall'articolo 20 della legge regionale 6 Ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA) e successive modifiche.

2. Agli oneri connessi di cui al comma 1, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. E34, di un apposito capitolo denominato "Finanziamento regionale per le spese d'investimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA", con uno stanziamento pari ad Euro 7.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Art. 14
(Raccolta differenziata nei Comuni)

1. Nell'ambito dello stanziamento del Capitolo E32510, l'importo pari ad Euro 1.050.000,00 è finalizzato per il finanziamento di progetti mirati ed innovativi per la raccolta differenziata nei Comuni, di cui Euro 550.000,00 per l'anno 2008 ed Euro 500.000,00 per l'anno 2009.

Art. 15
**(Modifiche all'art. 26 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1
in materia di polizia locale)**

1. Il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 viene così modificato:

“1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. R46, di un apposito capitolo denominato “Spese per interventi in conto capitale per la polizia locale”, con uno stanziamento di Euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2008.”.

Art. 16
(Sostegno alla semplificazione amministrativa degli enti locali)


1. La Regione sostiene la realizzazione di processi di modernizzazione della macchina amministrativa degli enti locali, in coerenza con le linee di azione del sistema nazionale di E-Government, riservando a tale fine nell'ambito dello stanziamento del capitolo S26101 “Cofinanziamento regionale del programma nazionale di E-Government”, dell'UPB S26 del bilancio regionale di previsione, una somma non superiore a 1.500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2008 – 2010.

2. La somma di cui al comma 1 è destinata a un cofinanziamento regionale che non può superare complessivamente la cifra di Euro 50.000,00 per ciascun ente locale beneficiario.

3. Al cofinanziamento di cui al comma 2 possono accedere i comuni del Lazio secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'assessore competente in materia di semplificazione amministrativa di concerto con l'assessore competente in materia di affari istituzionali.

Art. 17
(Interventi in materia di microcredito)

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



1. Al fine di sostenere gli interventi in materia di microcredito, di cui all'art. 45 della L.R. n. 27 del 28 dicembre 2006, è istituito nell'ambito dell'U.P.B. C12 il capitolo denominato "Fondo per il sostegno al Microcredito" con lo stanziamento di Euro 3.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2008-2010.

Art. 18

(Finanziamento delle attività di Asclepion scpa)

1. Per il finanziamento delle attività di Asclepion scpa è istituito nell'ambito dell'U.P.B. H13 il capitolo denominato "Spese di funzionamento per le attività di Asclepion scpa" con lo stanziamento di Euro 1.150.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2008-2010.

Art. 19

(Scuola di giornalismo)

1. La Regione promuove le attività della scuola di giornalismo mediante l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. R31, di un apposito capitolo denominato "Oneri relativi alla istituzione e alla attività di funzionamento della scuola di giornalismo", il cui stanziamento per l'anno 2008 è pari ad Euro 200.000,00.

Art. 20

(Modifica all'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, concernente: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999")

1. All'articolo 24, comma 7, della l.r. 6/1999, le parole: "di rotazione" sono sostituite dalle seguenti: "di dotazione".

Art. 21

(Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4 "Norme per la pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio" e successive modifiche)

1. All' articolo 3 della l.r. 4/1996, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:


"1 bis. Sul frontespizio del Bollettino Ufficiale deve comparire il logo a colori della Regione Lazio".

2. All'articolo 6 della l.r. 4/1996:

a) al comma 2:

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marraziti



- 1) alla lettera a), le parole da: “preceduto” a: “ parte” sono sostituite dalle seguenti: “preceduto dal numero del fascicolo e seguito dall’indicazione della parte e della data di pubblicazione”;
- 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - “b) se trattasi di fascicolo supplementare il titolo “Supplemento ordinario n.....al Bollettino Ufficiale del....., ovvero il titolo “Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n.....del”;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
 - “2 bis. La numerazione dei fascicoli ordinari e dei fascicoli supplementari ordinari è progressiva.
 3. All’articolo 9:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - “1. La pubblicazione del Bollettino Ufficiale, sia delle parti I e II, sia della parte III, ha luogo ordinariamente, il 7, il 14, il 21 e il 28 di ogni mese.”;
 - b) al comma 3 le parole : “con deliberazione della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti : “su richiesta del Presidente della Regione”.

Art. 22

(Razionalizzazione degli interventi in materia di artigianato)


1. Al fine di razionalizzare gli interventi in materia di artigianato, di cui alla l.r. 10 del 10 luglio 2007 «Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l’artigianato», si provvede:
 - a) all’annullamento dei capitoli B23517, B23518, B23519, B23522, B24520 e B24521.
 - b) alla modifica delle denominazioni rispettivamente del capitolo B23516 in “Spese per il funzionamento e le attività dell’Osservatorio sull’artigianato”, con uno stanziamento pari ad Euro 15.000,00 per l’anno 2008, e del capitolo B24519 in “Fondo per la valorizzazione dell’artigianato – parte conto capitale”, con uno stanziamento pari ad 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010.
 - c) all’istituzione, nell’ambito dell’U.P.B. B23, di un capitolo denominato “Fondo per la valorizzazione dell’artigianato – parte corrente”, con uno stanziamento pari ad Euro 3.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE 2008 - 2010
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Assessorato 27 ASSESSORATO LAVORO, PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE GIOVANILI

Capitolo	Oggetto	Stanz. 2007	Residuo	Stanziamiento	Cassa	Variazione	Plurien. 2009	Plurien. 2010	Note
F32520	CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER L'APERTURA DI CANTIERI SCUOLA E LAVORO (L.R. 14/99)	4.000.000,00	7.410.000,00	4.000.000,00	11.410.000,00	0,00	0,00	0,00	Elenco5 K L
Totale UPB F32		21.824.480,48	16.826.856,84	19.044.935,67	35.871.792,51	-2.779.544,81	0,00	0,00	

UPB R31 : Comunicazione, informazione, promozione (correnti)

R31105	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLA QUOTA PARTE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI - LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248	5.160.000,00	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	0,00	000001 5.160.000,00 C V
R31510	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI(L.R. 699 ART.82)	375.000,00	567.649,55	800.000,00	1.367.649,55	425.000,00	500.000,00	500.000,00	C L
R31514	FONDO REGIONALE PER I GIOVANI (L.R. 29.11.2001, N. 29)	1.912.500,00	1.525.930,00	3.000.000,00	4.525.930,00	1.087.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	C L
Totale UPB R31		7.447.500,00	2.093.579,55	8.960.000,00	11.053.579,55	1.512.500,00	2.150.000,00	2.150.000,00	

UPB S15 : Altri oneri per il personale

S15502	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA	150.000,00	189.000,00	300.000,00	489.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Elenco2 C L
Totale UPB S15		150.000,00	189.000,00	300.000,00	489.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Totale Assessorato 27		127.034.567,40	47.825.945,69	122.618.019,99	170.443.965,68	-4.416.547,41	37.604.329,60	37.604.329,60	
Totali =>>		23.832.109.725,33	4.420.523.674,98	28.110.893.519,91	31.101.440.515,81	4.278.783.794,58	14.178.072.493,36	13.183.796.221,23	



Il Presidente della Regione Lazio
 /Pietro Marrazzo
 10/10/2009



Regione Lazio

ALLEG. alla DELIB. N. 988 *lm*
DEL - 3 DIC. 2007

ASSESSORATO AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PARTECIPAZIONE
L'Assessore

REGIONE LAZIO

Assessorato Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE FINANZIARIA E DI BILANCIO REGIONALE 2008

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2008

Aspetti generali

Il disegno di legge finanziaria regionale, a partire dalle linee programmatiche del Dpefr, ambisce a rafforzare uno sviluppo socio-economico attento alla questione ambientale e fortemente orientato alla ricerca e all'innovazione. Due questioni paradigmatiche come il pendolarismo e la casa sono state oggetto di significativi investimenti.

Tutto questo tenendo conto delle esigenze di copertura del disavanzo sanitario pregresso e della più generale tenuta dei conti.

Nel dettaglio, il disegno di legge finanziaria contiene oltre alla copertura del disavanzo sanitario di 310 mln, nuovi stanziamenti che rappresentano i punti di forza di questa finanziaria. Alcuni degli stanziamenti aggiuntivi trovano copertura nella riallocazione complessiva dei fondi effettuata da ciascun assessore, altri rappresentano azioni qualificanti, fra cui i quindici milioni destinati ad interventi di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e ad azioni a sostegno delle persone anziane in difficoltà, l'incremento del 50% del sostegno ai buoni casa, la riduzione dei costi di abbonamento al trasporto pubblico locale per i giovani.

La copertura del disavanzo sanitario 2007 nonché la necessità di affrontare il disavanzo 2006, nelle more di una sua precisa identificazione, rende necessario limitare al 75 per cento l'impegnabilità dei fondi regionali nel suo complesso, fatti salvi gli interventi di natura inderogabile (sociale, sanità, trasporto pubblico locale, istruzione).

I nuovi impegni assunti in conto capitale sono consistenti. In questa finanziaria sono proposti finanziamenti destinati al pendolarismo (250 milioni), alla ricerca in ambito sanitario (30 milioni), alla tutela delle coste, del mare e allo sviluppo turistico del litorale laziale (66 milioni).

Nel complesso, gli indirizzi di politica economica proposti raggruppati all'interno di cinque assi portanti:

1. Bilancio sobrio e rigoroso attuato principalmente attraverso una condivisa costruzione delle priorità assessore per assessore nonché attraverso il limite imposto alla spesa. In questo quadro si inserisce anche la norma in materia di finanza etica e la moratoria dei derivati, con cui la regione ha inteso autoregolamentare l'accesso ai mercati finanziari, ispirandosi a criteri di prudenza e avversione al rischio;
2. Politiche per la coesione sociale che danno attuazione al principio della "Regione di tutti, nessuno escluso". Come preannunciato nel DPEFR 2008-2010, vi è un forte incremento dei fondi per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale con uno sguardo particolare alle persone anziane in difficoltà. Vi è, inoltre, la norma di riordino del sistema integrato dei servizi sociali e sanitari. Il welfare laziale ha bisogno di una nuova regolamentazione organica. La precedente legge regionale sui servizi sociali del

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



1996 è antecedente alla legge quadro nazionale (Legge 328/2000) e alla riforma del titolo V della Costituzione.

3. Politiche per l'ambiente finalizzate alla creazione di una "Regione Verde", dove la qualità dello sviluppo sia misurata innanzitutto dalla sua sostenibilità ambientale rispondendo così alla domanda di "ben vivere" che proviene dalla società. Vi è, quindi, un impegno ad investire in energie alternative coerentemente a quanto stabilito dal Protocollo di Kyoto, promuovendo l'adozione di strumenti d'intervento e monitoraggio diretti a ridurre le emissioni di gas clima alteranti nonché interventi per la tutela dell'ambiente costiero.
4. Politiche per lo sviluppo economico che, attraverso la promozione della ricerca e l'innovazione, pongano le fondamenta per una "Regione della Conoscenza". Ricerca ed innovazione sono i cardini di una serie di provvedimenti normativi che puntano ad uno sviluppo economico di qualità. Inoltre sono previsti interventi per lo sviluppo del litorale costiero.
5. Politiche per una mobilità sostenibile che, in una "Regione che si muove" mirino a disegnare un Sistema integrato di mobilità capace di soddisfare la domanda di trasporto, elevando il livello di servizio e comfort, trasferendo quote crescenti di mobilità dal mezzo privato al mezzo pubblico e dal mezzo individuale al mezzo collettivo. In particolare si punta a rafforzare gli interventi sul pendolarismo rafforzando la cura del fero a partire dalla Roma-Latina-Fondi.



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro Marrazzo".

Handwritten initials "uf" with a superscript "3" to the right.

6.

Illustrazione di dettaglio dei provvedimenti

Titolo I - Disposizioni per il controllo e la razionalizzazione della spesa

Art. 1

Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario

Analogamente a quanto previsto nella finanziaria 2007, anche quest'anno la copertura potenziale a mutuo è pari 3,8 mld di euro per interventi finalizzati agli investimenti.

Art. 2

Rifinanziamento di leggi regionali

L'articolo autorizza il rifinanziamento delle leggi di cui all'allegato quadro "A".

Art. 3

Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata

L'articolo prevede che alle determine di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e del loro accertamento da parte della Regione. Il pagamento di tali fondi inoltre è subordinato all'avvenuto incasso dei fondi stessi, fatti salvi i programmi comunitari e specifiche deroghe stabilite con Delibera della Giunta regionale in relazione a motivate esigenze di necessità ed urgenza.

Art. 4


Interventi a sostegno di una finanza etica.

L'articolo pone le fondamenta per una finanza che si coniughi con i diritti fondamentali, con lo sviluppo umano, con la coesione sociale e comunitaria. In particolare si vuole assicurare la massima trasparenza nelle operazioni finanziarie selezionando operatori che in via preferenziale rispondano a profili di responsabilità sociale e ambientale.

Art. 5

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Modifiche all'articolo 5 della l.r. n. 28/2006, relativo all'uso di strumenti finanziari derivati

L'art. 5 della L.R. n. 28/2006 stabilisce la possibilità per la Giunta regionale di provvedere alla ristrutturazione del debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze e/o tassi attraverso l'uso di strumenti derivati.

Con l'art. 4, viene sancita una sospensione all'utilizzo di tale strumento finanziario fino a nuova determinazione del Consiglio Regionale. In generale, si rileva un'asimmetria tra la finanza degli enti territoriali che, in attesa del federalismo fiscale, è in gran parte costituita da trasferimenti statali e l'estrema libertà di movimento a questi consentita sui mercati finanziari. Appare quindi necessaria una pausa di riflessione per ripensare le forme più adeguate di finanziamento degli investimenti, ispirate dalla necessaria prudenza ed avversione al rischio evitando di posticipare agli esercizi finanziari futuri il peso di impegni assunti nel presente

Art. 6

Limiti agli impegni di spesa

Nel comma 1, vengono definite le tipologie di spesa per le quali non è previsto alcun limite di impegnabilità: si tratta di spese di natura obbligatoria, in quanto legate a diritti soggettivi e perciò sottratte a qualsiasi potere discrezionale dell'Esecutivo, o di natura vincolata, in quanto previste da norme positive.

Nel comma 2, si rinvia ad un decreto del Presidente della Regione per definire le spese vincolate non soggette a limite di impegnabilità. A tale elenco previsto dal decreto presidenziale non appartengono le spese obbligatorie, la cui esplicitazione è già prevista negli elenchi allegati al bilancio.

Nel comma 3, viene stabilito come limite di impegno per le altre spese il 75% dello stanziamento annuo. Si ripropone in sostanza la regola già attuata nel 2007 che blocca gli stanziamenti.

Con il comma 4, viene attribuita alla Giunta regionale la facoltà di derogare dal limite di impegno del 75% fissato nel comma 3.

Art. 7

Copertura disavanzo sanitario

L'art. 7 concerne la copertura del disavanzo sanitario regionale generato nell'anno 2007 attraverso un apposito capitolo del bilancio 2008, pari a 310 milioni di euro.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario delle regioni è stato definito nella Legge Finanziaria nazionale 2005 (Legge 311/2004), nella quale vengono definiti i provvedimenti da adottare in caso di squilibrio dei conti sanitari regionali. La norma è stata già applicata nel 2006 per la mancata copertura del disavanzo 2005 ed ha determinato l'incremento al massimo livello delle addizionali regionali (Irpef e Irap). Nel 2007, è stata data copertura al disavanzo relativo al 2006 e lo stesso dovrà essere fatto nel 2008 per il disavanzo del 2007. Tale squilibrio deriva dall'attuazione parziale degli obiettivi previsti dal piano di rientro.

Art. 8

Modifiche all' art. 17 della L.R. n. 25/2001, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche

L'art. 8 introduce delle modifiche alla L.R. 25/2001, la quale precisa le norme relative al Bilancio e alla programmazione regionale. Le correzioni riguardano il comma 9 della L.R. 25/2001, comma nel quale viene definita la formazione, l'esame e l'approvazione del bilancio annuale di previsione regionale.

Nel dettaglio, ai punti a) e b) del comma 1, viene introdotta la classificazione dei capitoli di entrata e di spesa esclusivamente in base all'assessorato di competenza.

Nel punto c) del comma 1, viene esplicitata la definizione di un documento tecnico da allegare al bilancio in cui sono rappresentati le unità previsionali di base e i corrispondenti capitoli.

Questa norma rappresenta un ulteriore tassello del percorso di razionalizzazione del bilancio regionale anche perché si prevede in tale norma che la giunta regionale approvi e trasmetta alla commissione consiliare competente una relazione sui flussi di cassa regionali nonché degli enti e delle agenzie da essa dipendenti.

Art. 9

Banca dati dei bilanci comunali

Uno sviluppo economico e sociale equilibrato che coinvolge l'intero territorio laziale rappresenta uno degli obiettivi primari dell'amministrazione regionale.

La conoscenza del territorio, dei livelli di ricchezza e della loro distribuzione, ma anche lo studio delle politiche di finanza pubblica messe in atto dagli attori locali (regione, province e comuni) costituiscono una base informativa indispensabile affinché il decisore politico regionale possa calibrare gli interventi di politica-economica secondo la tipologia e le caratteristiche dell'area interessata.

Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



I commi 2 e 3 individuano come elemento centrale per lo studio, la comprensione e l'indirizzo dello sviluppo territoriale una maggiore cooperazione tra le istituzioni locali e, a tal fine, propongono l'avvio di una collaborazione tra Regione Lazio, IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) e ARAL (Associazione Regionale delle Autonomie Locali del Lazio): la base della collaborazione è costituita dall'applicazione del progetto FI.LO. (Finanza Locale) che prevede la costituzione di una banca dati dei bilanci comunali e la definizione di un modello statistico per individuare il PIL comunale.

Nel comma 3, si propone l'integrazione del progetto FI.LO. con il progetto avviato nel corso del 2007 in convenzione con l'università La Sapienza – Dipartimento di Economia Pubblica e relativo all'analisi della situazione e delle prospettive della finanza pubblica nella Regione Lazio.

La realizzazione del progetto FI.LO. e la sua integrazione (comma 5) con il progetto relativo al Dipartimento di Economia Pubblica dell'Università La Sapienza è realizzato dall'assessorato al bilancio, di concerto con l'Assessorato agli Affari Istituzionali e con il supposto di Sviluppo Lazio S.p.A..

Art. 10

Valorizzazione del patrimonio immobiliare

L'articolo intende promuovere la valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso procedure stringenti e efficaci. L'obiettivo primario è quello di censire il proprio patrimonio per poi adottare le più opportune decisioni. La situazione finanziaria regionale richiede un impegno forte anche in questa direzione al fine di giungere alla redazione di un piano di valorizzazione dello stesso.

Art. 11

Norme relative alle aziende integrate ospedaliero-universitarie

L'obiettivo dell'articolo è quello di integrare le attività ospedaliere, di didattica e quelle di ricerca delle Università la Sapienza e Tor Vergata in modo efficace. È previsto che sia stipulato un nuovo protocollo di intesa per la disciplina dell'attività assistenziale necessaria per i compiti istituzionali delle università.

Art. 12

Disposizioni in materia di decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie, degli IRCCS e dei policlinici universitari.

Norme stringenti vengono ridefinite per la possibile decadenza dall'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie, degli IRCCS e dei policlinici universitari. Si tratta di ipotesi di decadenza

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



[Handwritten signature] 7

legate alla mancata ottemperanza agli adempimenti previsti tra l'altro dal Piano di Rientro. La decadenza è decisa dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta trascorsi 60 giorni dalla contestazione degli addebiti senza che il direttore vi abbia provveduto. In tal modo si dà garanzia di attuazione al Piano di rientro.

TITOLO II – Disposizioni in materia di Coesione Sociale e contrasto alla povertà

Art. 13

Norma in materia di equo accesso ai servizi e prestazioni con tariffazione differenziata

La Regione, al fine di improntare a criteri di maggiore equità l'accesso ai servizi e alle prestazioni rese dagli organismi pubblici, adotta con il comma 1 l'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) come criterio unificato di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

L'ISEE è un numero che rappresenta in modo sintetico la situazione economica di un nucleo familiare ed è calcolato considerando il reddito del nucleo familiare, il patrimonio posseduto (case, terreni, azioni, titoli, ecc.), la composizione della famiglia (il carico familiare), ed eventuali situazioni di difficoltà o di disagio (portatori di handicap, ecc.). Il calcolo dell'ISEE viene effettuato utilizzando una dichiarazione sostitutiva unica.

Il comma 2 stabilisce che l'ISEE dovrà essere adottato anche dai comuni e dagli altri enti pubblici territoriali, quando quest'ultimi saranno enti erogatori di fondi regionali, per selezionare i beneficiari finali dei provvedimenti.

Il comma 3 impone che l'adozione di un ISEE particolare o l'esclusione dell'adozione dell'ISEE stesso debba essere adeguatamente motivata nei provvedimenti regionali o degli enti territoriali erogatori di fondi regionali.

La norma ha un evidente carattere redistributivo e, in un Paese in cui il reddito dichiarato spesso diverge significativamente da quello effettivo, assume anche un valore equitativo. Si limita in tal modo che categorie sociali caratterizzate da forte evasione fiscale possano usufruire anche di servizi (come ad esempio l'esenzione dal ticket) destinati alle fasce più deboli della popolazione.

Art. 14

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali

L'articolo stabilisce che entro 120 giorni dovrà essere presentata una proposta organica di riordino della normativa in materia di servizi sociali. Vengono elencati gli obiettivi a cui la nuova legge quadro dovrà ispirarsi.

Art. 15

Interventi finalizzati alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale ed azioni a sostegno delle persone anziane in difficoltà

Il presente articolo ribadisce l'impegno della Regione a perseguire la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, riconoscendo a determinati soggetti appartenenti a categorie svantaggiate la possibilità di accedere in via prioritaria ai servizi sociali, assistenziali e sanitari.

Uno sguardo particolare viene rivolto agli anziani in difficoltà prevedendo interventi strutturati.

Art. 16

Fondo per gli interventi volti ad affrontare i bisogni formativi e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Con tale Fondo la Regione intende garantire e sostenere l'attivazione di interventi per promuovere ed avviare nuovi progetti e per sostenere quelli già avviati nell'ambito delle politiche a favore della disabilità. A tale scopo è istituito un capitolo con uno stanziamento per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010.

Art. 17

Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n.15 "promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale" e successive modifiche.

L'articolo intende rafforzare le azioni regionali di contrasto alla illegalità nel segno di una più efficace azione di coesione sociale. Il comma c) prevede che tra gli obiettivi prioritari vi è quello della ristrutturazione dei beni confiscati alle mafie. Si tratta di una norma dall'alto valore sociale e simbolico. I beneficiari di tali finanziamenti saranno prioritariamente i comuni. Un Piano ad hoc definirà il quadro dei finanziamenti.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Art. 18

Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 28 dicembre 2006, n.27, relativo alle Misure a sostegno dei giovani

L'articolo prevede uno sconto del 10% sugli abbonamenti mensili e annuali dei giovani al trasporto pubblico locale.

Art. 19

Interventi a favore delle pari opportunità

L'articolo prevede che, in occasione del centenario della giornata dedicata alle donne, sarà promossa una campagna di sensibilizzazione rivolta alle donne laziali e alla tutela dei loro inalienabili diritti.

Art. 20

Misure per lo sviluppo di una rete territoriale di servizi in favore di persone non vedenti e pluriminorate

L'articolo punta a promuovere una migliore qualità della vita di persone con handicap grav, in particolare non vedenti, e a favorirne la loro inclusione sociale.

Art. 21

Sostegno al processo di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Con il presente articolo, la Regione si impegna a sostenere il processo di riforma delle IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) operanti nel territorio regionale, attraverso l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio. La riforma parte dal nuovo impianto normativo nazionale, fondato sul principio costituzionale che l'assistenza è diritto del cittadino a fruire dei servizi sociali aventi un determinato standard qualitativo, nel rispetto dei parametri di accesso fissati dalle singole autorità competenti.

Art. 22

Misure per la stabilizzazione occupazionale

Con il presente articolo si vuole procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 1 gennaio 2007, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le procedure prevedono l'espletamento di prove selettive. Il comma 2

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



equipara l'attività prestata nei cantieri scuola e lavoro all'esperienza lavorativa maturata dal personale con contratto a tempo determinato.

TITOLO III – Disposizioni in materia di lotta ai cambiamenti climatici e tutela del paesaggio

Art. 23

Iniziative per l'attuazione del Protocollo di Kyoto. Modifiche alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 15, concernente "Disposizioni per favorire l'impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici", e alla legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34, concernente "Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive"

Il 16 febbraio 2005 è entrato in vigore il Protocollo di Kyoto e i paesi industrializzati firmatari del trattato si sono impegnati a ridurre le emissioni dei gas che alterano il clima del pianeta. All'Italia, spetta il compito di ridurre le sue emissioni del 6,5%.

Il comma 1 ribadisce l'impegno della Regione di contribuire al rispetto degli obiettivi fissati dal predetto Protocollo attraverso l'adozione di specifiche iniziative e di atti programmatici. In tal senso, i commi 2, 3 e 4 istituiscono nuovi strumenti funzionali alla riduzione dell'emissione di gas clima alteranti, quali: la Cabina interassessorile per l'attuazione del Protocollo di Kyoto; l'inventario regionale delle sorgenti di emissioni di gas a effetto serra; il registro regionale per la riduzione volontaria delle emissioni di gas a effetto serra; lo Sportello Kyoto per il supporto per gli enti pubblici e per il sistema produttivo regionale nell'applicazione delle politiche di riduzione e di risparmio energetico.


Lo Sportello Kyoto, che avrà a disposizione i dati dell'inventario regionale delle sorgenti di emissione dei gas serra, amplierà nel 2008 il suo raggio d'azione, come anche la Cabina di Regia interassessorile per l'attuazione del Protocollo di Kyoto che sarà utilizzata per valutare, anche alla luce della già citata programmazione 2007-2013, le strategie nel campo dello sviluppo sostenibile della Regione.

Il comma 5, attraverso una deregolamentazione del settore, promuove l'iniziativa privata relativa all'installazione di pannelli solari termici e di pompe di calore, che rispettano determinate caratteristiche tecniche, destinati alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici pubblici e privati.

I commi 6, 7 e 8 prevedono interventi specifici volti a favorire il risparmio energetico. Nello specifico, il comma 6 stabilisce l'uso esclusivo dal 1° gennaio 2010 di lampade ad alta efficienza negli edifici regionali e degli enti locali nonché presso i locali dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire in modo sostanziale il consumo energetico. Il comma 7 stabilisce che i comuni del Lazio dovranno prevedere specifiche disposizioni per realizzare negli edifici, pubblici e privati, di nuova

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Morrazzo



costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia: l'installazione ed impiego di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria; la realizzazione di sistemi di recupero delle acque piovane e delle acque grigie e riutilizzo delle stesse per gli scarichi dei water, l'utilizzo di cassette d'acqua per water con scarichi differenziati; ecc. entro il 20 aprile 2008. Il comma 8 stabilisce che i comuni che adempiranno agli obblighi previsti dal precedente comma avranno un titolo preferenziale nell'assegnazione dei fondi del POR Competitività 2007-2013 destinati alla promozione delle energie rinnovabile e dell'efficienza energetica.

Art.24

Documento per la sostenibilità Ambientale della programmazione economica

Esso prevede, in sintonia a quanto previsto a livello sovra-nazionale, un Documento per la sostenibilità Ambientale della programmazione economica utile a rileggere i propri atti programmatori di bilancio in termini di impatto ambientale.

Art. 25

Modifiche alla legge regionale del 3 agosto 2001, n.18 in materia di inquinamento acustico

Si interviene con maggiore intensità contro l'inquinamento acustico prevedendo 500 mila euro per gli interventi in conto capitale. L'articolo razionalizza e modifica la legge del 2001.

Art. 26

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n.24 concernente "Pianificazione paesistica e tutela dei beni delle aree sottoposte a vincolo paesistico" e successive modifiche.

L'articolo modifica la legge del 1998 ridefinendo le prescrizioni di inedificabilità.

TITOLO IV – Disposizioni in materia di Ricerca, Innovazione, Sviluppo Socio-Economico

Art. 27

Interventi per favorire l'associazionismo tra comuni – Modifiche alle leggi regionali 14/1999, 30/1996 e successive modificazioni

Nell'art. 12 della L.R. 14/1999 e nell'artt. 6, 7 e 8 della L.R. 30/1996, la Regione definiva uno schema di programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni.

L'art. 19 apporta modifiche sostanziali alla normativa in materia di associazionismo tra comuni, abrogando completamente l'art. 12 della L.R. 14/1999 nonché gli artt. 6, 7 e 8 della L.R. 30/1996 (comma 3).

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



[Handwritten signature] 12

In sostanza, si passa da una normativa regionale che prevedeva incentivi finanziari a favore di quei comuni che decidevano di unirsi o fondersi con altri, ad una normativa, comma 1, più specifica e maggiormente interessata alla gestione associata dei servizi, con particolare riguardo alla gestione dei servizi catastali.

Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi vengono definiti dalla Giunta regionale con apposita delibera (comma 2).

Infine, per l'attuazione dell'articolo, viene istituito un capitolo di spesa per il solo anno 2008 di un milione di euro (comma 5).

Art.28

Fondo di spesa corrente per assistenza alla progettazione all'interno del settimo programma quadro della ricerca europea 2007-2013 e di altri rilevanti programmi di ricerca a livello internazionale)

Il "triangolo della conoscenza: ricerca, istruzione e innovazione" è un obiettivo da tenere in considerazione.

Il settimo Programma quadro (7° PQ) riunisce tutte le iniziative dell'UE collegate alla ricerca che hanno un ruolo fondamentale per raggiungere gli obiettivi di crescita, competitività e occupazione, assieme ad un nuovo Programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP), a programmi di istruzione e formazione, ai Fondi strutturali e ai Fondi di coesione per la convergenza regionale e la competitività.


I vasti obiettivi del 7° PQ sono stati raggruppati in quattro categorie: Cooperazione, Idee, Persone e Capacità. Per ogni tipo di obiettivo c'è un programma specifico che corrisponde alle aree principali della politica di ricerca dell'UE. Tutti i programmi specifici lavorano assieme per promuovere e incoraggiare la creazione di poli europei di eccellenza (scientifica).

La partecipazione delle imprese, delle università, dei centri di ricerca e di tutti i potenziali beneficiari al 7° PQ della ricerca rappresenta un obiettivo primario per il sistema economico laziale: il comma 1, istituisce a tal fine un fondo per l'assistenza alla progettazione all'interno del 7° PQ e, comma 2, stanziava un milione di euro per ciascuna annualità 2008-2010.

Le modalità della gestione del fondo è definita, comma 3, attraverso una deliberazione della Giunta regionale; la platea dei beneficiari, comma 4, è costituita da tutti i potenziali beneficiari dei programmi di ricerca europei ed internazionali (imprese, università, organismi di ricerca) mentre l'ammissione al finanziamento, comma 5, riguarda diverse fasi della progettazione, da quella preliminare a quella esecutiva.

Art. 29

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Fondo di dotazione per la Filas S.p.a di cui alla legge regionale 10 febbraio 1995, n.4

Il comma 1 istituisce il Fondo di dotazione Filas. Esso è diretto a rafforzare il sistema produttivo e imprenditoriale del Lazio, prioritariamente negli ambiti delle imprese innovative.

Art. 30

Sostituzione dell'articolo 67 della legge regionale 28 dicembre 2006, n.27, concernente: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007"

Viene istituito un Fondo rotativo per le PMI la cui gestione è affidata a Sviluppo Lazio.

Art. 31

Modifiche all'articolo 68 della legge regionale 28 dicembre 2006, n.27 "legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007"

Viene ridefinito il Fondo unico per lo sviluppo delle attività produttive costituito dall'insieme delle risorse regionali, nazionali e comunitarie destinate allo sviluppo delle attività produttive.


Art. 32

Interventi in materia di mobilità integrata e sostenibile

Il comma 1 definisce l'impegno della Regione a promuovere un programma di interventi specifici volti a risolvere il problema del pendolarismo nell'ambito del più ampio disegno di realizzare una mobilità integrata e sostenibile, così come stabilito dall'art. 65 della L.R. 27/2006. Nella Regione Lazio, esiste un forte fenomeno di pendolarismo scolastico e lavorativo che vede Roma il principale centro di attrazione. La struttura del trasporto pubblico, non riuscendo a soddisfare pienamente la domanda di spostamento delle persone che si muovono per motivi di studio o lavoro nel territorio regionale, fa sì che molti veicoli si riversino ogni giorno sulle strade, congestionando il traffico e contribuendo ad alti livelli d'inquinamento. Per questa ragione, si vuole definire un Sistema integrato di mobilità sostenibile in grado di soddisfare la domanda di trasporto, garantendo al tempo stesso un livello di servizio e "comfort" che permetta di trasferire quote crescenti di mobilità dal mezzo privato al mezzo pubblico e dal mezzo individuale al mezzo collettivo. In particolare si punta a rafforzare gli interventi sul pendolarismo rafforzando la cura del fero a partire dalla Roma-Latina-Fondi.

Art.33

Promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo






Il comma 1 istituisce un capitolo destinato a finanziare nel 2008 un programma regionale unitario delle manifestazioni legate a tradizioni storiche, religiose e popolari i cui beneficiari potranno essere i Comuni e le Pro Loco.

Lo stanziamento complessivo ammonta a 5 milioni di euro e il finanziamento è attribuito su proposta dell'assessore competente in materia di turismo nel limite massimo di 25 mila euro. Con questa disposizione si riconducono ad un disegno organico i contributi regionali alle manifestazioni tradizionali, importanti per valorizzare le radici culturali espresse dai territori.

Art.34

Fondo per la ricerca e lo sviluppo sperimentale in ambito sanitario

Con tale Fondo la Regione intende partecipare al cofinanziamento di infrastrutture di ricerca in ambito sanitario e di interventi per l'innovazione tecnologica sempre in ambito medico. In tal modo si vuole incidere su un ambito che ha una rilevanza enorme per la salute delle persone.

Il comma 4 definisce la dotazione finanziaria del Fondo pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Per dare un segnale positivo della Regione Lazio a favore dei progetti di grande rilievo regionale, in particolare nei settori legati alle bioscienze ed alle innovazioni in campo sanitario, si prevede l'attivazione del Fondo per il sostegno alla ricerca ed allo sviluppo sperimentale in campo sanitario che sarà destinato al potenziamento di infrastrutture innovative di diagnosi e cura, il cofinanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale degli IRCSS e di altri Istituti pubblici e privati coinvolti nel settore della ricerca sanitaria.

Il Fondo, ove esista compatibilità, potrà contribuire al cofinanziamento degli interventi previsti all'interno del costituendo Distretto Tecnologico delle Bioscienze.



Art. 35

Opere pubbliche derivate da processi di partecipazione

Fin dall'insediamento del nuovo governo regionale, la Regione Lazio ha avviato un percorso di Economia Partecipata, che costituisce un obiettivo fondamentale dell'Assessorato al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione per sperimentare forme innovative di democrazia. Questa esperienza rappresenta una delle prime pratiche di bilancio partecipato a dimensione sovralocale avviate in Italia. Uno dei primi atti approvati nella legge finanziaria 2006, la prima del nuovo governo regionale, è stato proprio quello di introdurre una variazione sull'iter di formazione alla legge sul Bilancio permettendo la possibilità di avviare un processo partecipato sui più importanti documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio della Regione.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Con il presente articolo, la Regione vuole estendere il processo di partecipazione anche alla selezione delle opere pubbliche che verranno cofinanziate da fondi regionali nel triennio 2008-2010, coinvolgendo in tal modo anche i corpi intermedi delle diverse realtà sociali presenti sul territorio laziale (associazionismo, sindacati, associazioni di categoria, comitati, reti, ecc.) fino ad arrivare ai singoli cittadini.

La norma stanZIA 5 milioni di euro per ciascuna annualità del periodo 2008-2010, di cui il 20% destinato a comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, e lo stanziamento non può superare i 300 mila euro per ciascun ente locale proponente, di cui il 10% destinabile alla copertura degli oneri relativi al processo di partecipazione.

Art. 36

Azioni per lo sviluppo economico degli enti locali

Lo sviluppo economico degli enti locali e la partecipazione dei cittadini alla definizione delle azioni ad esso rivolte costituiscono un elemento caratterizzante dell'attività dell'attuale amministrazione regionale: a tale proposito, basti pensare che nel corso degli ultimi 2 anni il processo partecipativo legato al Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale (DPEFR) ha coinvolto ben 114 comuni del Lazio.

L'art. 25, comma 1, prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro per ogni annualità del triennio 2008-2010 con lo scopo di favorire la realizzazione di azioni di sviluppo economico promosse dagli enti locali: il 20% di questo stanziamento è destinato in via esclusiva ai comuni di piccole dimensioni (fino a 5.000 abitanti).

Il comma 2 definisce in 300.000 euro il limite di cofinanziamento regionale per ciascun ente locale; inoltre, il 10% di tale cofinanziamento è destinabile alla copertura degli oneri legati al processo di partecipazione.

L'accesso al fondo, così come le linee guida del processo di partecipazione, comma 3, sono emanate dalla Giunta regionale su proposta dell'assessorato Affari Costituzionali di concerto con l'assessorato al Bilancio.

Art. 37

Realizzazione dell'iniziativa Festival del pensiero scientifico

Si tratta di una importante iniziativa culturale in materia di educazione e divulgazione scientifica.

TITOLO V

Disposizioni per la riqualificazione ambientale, lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Art. 38

Interventi regionali in difesa delle coste e dello sviluppo sostenibile degli ecosistemi marini

La Regione persegue l'obiettivo di proteggere le coste e gli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine, tutelare e ricostituire gli ambienti dunari litoranci e degli habitat costieri, nonché la ricostituzione degli arenili. Al tal fine, il comma 1 dà facoltà alla Giunta regionale di adottare un programma straordinario per la realizzazione di opere di difesa delle coste volte a proteggere gli abitati, contenere i processi erosivi e ricostituire le spiagge anche attraverso ripascimenti artificiali, rinaturalizzare la fascia costiera, tutelare e ricostituire la duna litoranea. Particolare rilievo assumerà nel corso del 2008 l'attuazione di un Programma straordinario per la difesa del litorale che darà attuazione al parco-progetti relativo agli interventi di difesa della costa utilizzando soprattutto le tecniche più compatibili con l'ambiente costiero e soprattutto il ripascimento morbido degli arenili accoppiato alle difese foranee, la protezione delle falesie, ed altre opere che sono finalizzate non solo alla conservazione e recupero della linea di costa, ma anche alla rimozione delle condizioni di pericolo per la fruibilità delle aree di intervento.

Per un migliore coordinamento dell'attività di programmazione, pianificazione e monitoraggio dei fenomeni di erosione che interessano l'ambito costiero laziale, nonché delle attività volte alla conoscenza dello stato di conservazione degli habitat marino-costieri, si prevede la riorganizzazione dell'Osservatorio del litorale e l'implementazione delle sue attività, in coordinamento con le altre attività di monitoraggio della Regione.

Il comma 2 istituisce il Fondo regionale per lo sviluppo sostenibile degli ecosistemi marini per fronteggiare le problematiche sociali, economiche ed ambientali derivanti dallo sfruttamento delle risorse marine.

Art. 39


Fondo di dotazione per la società per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale- Litorale S.p.A. – di cui all'articolo 49 della legge regionale 16 febbraio 2000

La Litorale S.p.A. è stata istituita nel 2000 con Legge Regionale (art. 49 della L.R. 12/2000) quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale per il rafforzamento delle infrastrutture, delle attività produttive e dei servizi di sviluppo nei comuni costieri delle province di Roma, Viterbo e Latina, per i quali il mare rappresenta una delle componenti fondamentali delle attività economiche della crescita sociale. Litorale S.p.A. svolge attività di supporto tecnico alla Regione Lazio quali l'assistenza tecnica alla realizzazione dei progetti e all'erogazione di finanziamenti ad enti pubblici e privati.

Nel comma 1 dell'art. 22, viene fissata la data del 31 ottobre come quella entro la quale approvare il piano delle attività dell'anno seguente; tuttavia, al comma 2, tale data viene posticipata, solo per l'annualità 2008, al 31 marzo dello stesso anno.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Nel comma 3, è previsto uno stanziamento pari a 1,5 milioni di euro per il funzionamento della società Litorale.

La gestione del piano delle attività della società Litorale viene definito dall'assessorato competente attraverso un'apposita convenzione con la società stessa (comma 4).

Nel comma 5, viene individuato il capitolo di spesa C22511 come quello su cui vengono iscritte le risorse destinate alla chiusura del programma integrato di interventi per lo sviluppo del Lazio approvato con Delibera del Consiglio regionale del 31/07/2003.

Art. 40

Fondo straordinario per sostenere lo sviluppo economico del litorale laziale. Norma transitoria per completare l'attuazione del programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale laziale.

L'articolo stanZIA 10 milioni di euro per le annualità 2008, 2009 e 2010 per la costituzione del fondo straordinario per sostenere lo sviluppo economico del litorale laziale e, quindi, dei 24 comuni che si affacciano sulla costa laziale. Gli interventi previsti in questi comuni, comma 2, vanno dalla riqualificazione del lungomare allo sviluppo dell'attrazione turistica, dalla riqualificazione dei contesti urbani al ripristino ambientale dei siti degradati.

Nel comma 3, la Regione individua per la gestione del fondo suddetto la società Litorale S.p.A..

TITOLO VI – Disposizioni varie

Gli articoli 41-56 intervengono a rettifica di norme precedenti e permettono il regolare svolgimento delle funzioni amministrative nei vari settori.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



MANOVRA DI BILANCIO 2008 - 2010			
	2008	2009	2010
PARTE CORRENTE			
Maggiori spese correnti			
Copertura disavanzo sanitario 2007	310		
Copertura disavanzo sanitario 2006	200		
Piano di lotta alla povertà ed esclusione sociale	15	15	15
Sostegno al processo di riforma delle IPAB	1		
Assistenza alla progettazione	1	1	1
Associazionismo tra i comuni	1		
Promozione manifestazioni tradizionali	5		
Spese funzionamento società litorale e Filas	3		
Promozione sicurezza	5	5	5
Altri interventi in bilancio regionale (istruzione e cultura)	15	15	15
Maggiori oneri finanziari	42	42	42
1 Totale	598	78	78
Minori spese correnti			
2 Limite agli impegni di spesa	90	90	90
Maggiori entrate correnti			
Accertamento straordinario IRAP manovra 2001	510	0	0
3 Totale	510	0	0
4 Saldo corrente programmatico (3+2-1)	2	12	12
PARTE CAPITALE			
Anticipazione fondi FAS per interventi pendolarismo	100	100	50
Fondo ricerca sviluppo ambito sanitario	10	10	10
Interventi ricostruzione costa laziale	11	11	11
Sviluppo sostenibile ecosistemi marini	1	1	1
Sviluppo economico litorale laziale	10	10	10
Opere progettate con processi partecipativi	5	5	5
Azioni di sviluppo economico degli enti locali con processi di partecipazione	5	5	5
Sistema integrato di sicurezza regionale	5	5	5
5 Totale interventi di parte capitale	147	147	97
6 Rimodulazione interventi di parte capitale	-218	-220	-220
4 Saldo in conto capitale programmatico (6-5)	-71	-73	-123

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo



*Luigi Neri*¹⁹